



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 2 del 24 gennaio 2023

concernente

“Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992”

RELAZIONE TECNICA

sulla copertura finanziaria e amministrativa

Impatto finanziario

Le modifiche proposte, trattandosi di un aggiornamento della disciplina sull'attività amministrativa finalizzato all'adeguamento alla corrispondente disciplina statale, non hanno effetti sotto il profilo finanziario.

Impatto organizzativo-procedurale

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 Impatto organizzativo-procedurale

La norma non ha impatto organizzativo-procedurale.

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 Impatto organizzativo-procedurale

La norma non ha impatto organizzativo-procedurale.

Art. 3 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 Impatto organizzativo-procedurale

La norma non ha impatto organizzativo-procedurale.

Art. 4 - Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 Impatto organizzativo-procedurale

La norma produrrà un impatto organizzativo - al momento non quantificabile ma presumibilmente non significativo - connesso agli adempimenti legati al rilascio della ricevuta (e in particolare alle informazioni nella stessa contenute).

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 Impatto organizzativo-procedurale

La modifica normativa non ha impatto organizzativo-procedurale, limitandosi a dare evidenza, nel

testo della legge, ai servizi già erogati in rete dall'amministrazione provinciale.

Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992
Impatto organizzativo-procedurale

La modifica normativa, di allineamento alla disciplina statale, ha un considerevole impatto sotto il profilo procedurale, riducendo i termini previsti per l'espressione dei pareri con conseguente accelerazione della procedura di riferimento.

Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 19 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992
Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto organizzativo-procedurale della modifica si traduce in un'ulteriore accelerazione e semplificazione dell'attività amministrativa, grazie al ricorso a strumenti telematici, anche diversi dalla posta elettronica certificata, da parte delle imprese che si rapportano con l'amministrazione provinciale.

Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992
Impatto organizzativo-procedurale

La norma non ha impatto organizzativo-procedurale.

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992
Impatto organizzativo-procedurale

La norma non ha impatto organizzativo-procedurale, ma si sostanzia in una modifica tecnica di raccordo con il successivo art. 23.1., introdotto con la novella legislativa.

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 23.1 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992
Impatto organizzativo-procedurale

La norma, pur rinviando ad una successiva intesa tra la Provincia ed il Consiglio delle autonomie locali l'individuazione degli atti e delle attività oggetto della concentrazione dei regimi amministrativi ivi individuati, anche secondo un criterio di progressività e omogeneità sul territorio provinciale, avrà un considerevole impatto organizzativo-procedurale. Da un lato, infatti - in adeguamento alla disciplina statale - la gestione coordinata di procedure connesse comporterà un impatto procedurale in termini di semplificazione e accelerazione dei procedimenti a favore di cittadini e imprese, attraverso la logica dell'interlocutore unico e mediante l'utilizzo di uno strumento di semplificazione procedurale quale la conferenza di servizi. Dal punto di vista organizzativo, invece, la piena attuazione della norma dovrà tener conto delle necessità di adeguamento organizzativo, gestionale ed informatico degli enti e delle amministrazioni interessate.

Art. 11 - Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992
Impatto organizzativo-procedurale

La norma non ha impatto organizzativo-procedurale.

Art. 12 - Modificazione dell'articolo 31 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992
Impatto organizzativo-procedurale

La norma non ha impatto organizzativo-procedurale.

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992
Impatto organizzativo-procedurale

Nessun nuovo impatto di carattere organizzativo-procedurale, in quanto le modifiche proposte si limitano a codificare a livello legislativo prassi già applicate dalle amministrazioni, a seguito del sempre più costante ricorso agli strumenti telematici, nella comunicazione degli atti a cittadini e

imprese.

Art. 14 - Modificazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto organizzativo-procedurale della modifica si traduce in una ulteriore semplificazione dell'attività amministrativa, attraverso la centralizzazione del ricorso a strumenti telematici per le comunicazioni effettuate dall'amministrazione provinciale e dalle altre amministrazioni interessate.

Art. 15 - Abrogazioni

Impatto organizzativo-procedurale

La norma non ha impatto organizzativo-procedurale.